

Traccia di appello che potrete fotocopiare ed affiggere nella zona interessata:

AVVISO URGENTE

A TUTELA DELLA SALUTE UMANA E DEGLI ANIMALI

Sono stati rinvenuti nella zona di sostanze velenose che non hanno causato ancora per fortuna/hanno purtroppo causato l'uccisione di (numero e descrizione degli animali).

Trattasi di illecito ai sensi del Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265 "Approvazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie", articolo 146, **che punisce la distribuzione di sostanze velenose con la reclusione da sei mesi a tre anni;**

dell'articolo 727 del Codice Penale così come modificato dalla Legge 22 novembre 1993, n.473 "Nuove norme contro il maltrattamento degli animali" che ha potrebbe provocare/ha provocato grave strazio (o sta continuando a provocare grave strazio) all'animale/agli animali;

(se l'animale di proprietà citare anche la violazione dell'articolo 638 del Codice penale che punisce l'uccisione o il danneggiamento di animali altrui);

degli articoli 21, comma 1, lettera U) con la sanzione prevista dal seguente articolo 30, comma 1, lettera H della legge 11 febbraio 1992 n.157.

Si chiede di accertare e perseguire penalmente i responsabili anche al fine di non permettere che il reato possa essere portato ad ulteriori conseguenze, di disporre l'urgente tabellazione della zona interessata **per indicare il pericolo esistente per uomini ed animali** e la conseguente bonifica ambientale.

Firma (la vostra, la vostra e di altri cittadini, a nome di un comitato, di un'associazione ecc)

Riportiamo per esteso i riferimenti al Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (1)

Sezione III - Del commercio di sostanze velenose

146. Chiunque, non essendo farmacista o commerciante di prodotti chimici, di droghe o di colori, fabbrica, detiene per vendere, vende o in qualsiasi modo distribuisce sostanze velenose, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000 (146/a). I farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di prodotti chimici autorizzati a tenere sostanze velenose e coloro che per l'esercizio della loro arte o professione ne fanno uso, se non tengono tali sostanze custodite in armadi chiusi a chiave e in recipienti con l'indicazione del contenuto e con il contrassegno delle sostanze velenose, sono puniti con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda non inferiore a lire 400.000 (146/b) (147)

147. I farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di prodotti chimici e chiunque in qualsiasi modo faccia commercio di colori e prodotti chimici per uso industriale ed agricolo non possono vendere sostanze velenose che a persone conosciute o che, non essendo da loro conosciute, siano munite di un attestato dell'autorità di pubblica sicurezza indicante il nome ed il cognome, l'arte o la professione del richiedente, e dimostrino di aver bisogno delle sostanze per l'esercizio dell'arte o della professione. In ogni caso debbono notare in un registro speciale da presentarsi all'autorità sanitaria a ogni richiesta, la quantità e la qualità delle sostanze velenose vendute, il giorno della vendita col nome e cognome e domicilio, arte o professione dell'acquirente.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000. A detta pena può essere aggiunta la sospensione dell'esercizio della professione o dell'arte fino a tre mesi.

(1) Pubblicato nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 9 agosto 1934, n.186 (146/a). La misura della multa è stata così elevata dall'art.3, L. 12 luglio 1961, n.603, riportata alla voce SANZIONI PECUNIARIE IN MATERIA PENALE (AUMENTO DELLE), nonché dall'art.113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n.689, riportata alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art.32 secondo norma, della citata l. 24 novembre 1982, n.689.

(146/b). La misura della multa è stata così elevata dall'art.3, L. 12 luglio 1961, n.603, riportata alla voce SANZIONI PECUNIARIE IN MATERIA PENALE (AUMENTO DELLE), nonché dell'art.113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n.689, riportata alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO. Per effetto dell'art.26 c.p. l'entità della sanzione non può superare lire 2.000.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art.32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n.689. (147) Vedi, anche, l'art.81, R.D. 3 febbraio 1901, n.45, riportato al n.B/1.